

Attività di "manutenzione del verde"
Requisiti professionali (nomina di un preposto)
Obbligo di regolarizzazione entro il 22/02/2020

Attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde

Codice Ateco 81.3 - "Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)"

Normativa:

- Art. 12, Legge 28 luglio 2016, n. 154;
- Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018;
- Delibera della Giunta Regionale Puglia 24 luglio 2018, n. 1337.
- Delibera della Giunta Regionale Puglia 25 febbraio 2020, n. 232 Standard professionale e formativo di "manutentore del verde" di cui alla D.G.R. n. 1337/2018 - Sospensione del termine per la richiesta di esenzione dal corso di formazione in ragione dell'esperienza.

Requisiti:

L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. a) e c) del d.lgs. n.214/2005;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell'ottenimento dell'attestato di cui al comma 1, lettera b).

Dal 25 agosto 2016, con l'entrata in vigore della legge n. 154/2016, l'esercizio dell'attività economica di "costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi" è stato regolamentato e assoggettato alla preventiva dimostrazione del possesso di adeguate capacità professionali.

A seguito dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018, e per effetto della deliberazione della Delibera della Giunta Regionale Puglia 24 luglio 2018, n. 1337, anche nella Regione Puglia sono stati avviati i corsi di formazione previsti dal punto b) dell'art. 12, della legge n. 154/2016.

Entro il prossimo 22 febbraio 2020 pertanto tutte le imprese già iscritte nel Registro Imprese ed **esercenti attività di manutenzione del verde pubblico o privato individuate dal codice Ateco 81.30.00** (cura e manutenzione del paesaggio) dovranno, come stabilito dalla Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale Puglia 24 luglio 2018, n. 1337, regolarizzare la propria posizione nel registro imprese comprovando il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della predetta legge 154/2016. Ciascuna impresa sarà pertanto tenuta a nominare e richiedere l'iscrizione di un proprio preposto responsabile tecnico in possesso dei requisiti predetti.

L'art. 7 dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 stabilisce che, fermo restando il compimento dei 18 anni di età, **sono esentati dall'obbligo di frequenza del percorso formativo e dal relativo esame:**

- a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
- b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Le imprese già iscritte nel registro imprese alla data del 25 agosto 2016 (data di entrata in vigore della legge 154/2016), dovranno provvedere a richiedere, entro il 22.02.2020, l'iscrizione della nomina del preposto comprovando che il medesimo abbia un rapporto di immedesimazione con l'impresa (titolare/legale rappresentante/socio/dipendente/ collaboratore familiare), e sia in possesso, in alternativa, del requisito dell'iscrizione al RUP o di un attestato di idoneità (corso di formazione o titoli elencati nel punto 11 lett. da a) ad f) e lett. i) della DGR) o di **esperienza almeno biennale maturata alla data del 22.02.2018** (data di stipula dell'accordo Stato-Regioni concernente lo standard professionale e formativo del manutentore del verde).

- 1) Nel caso di **imprese annotate con la qualifica artigiana** venga nominato **preposto il titolare o il socio lavoratore**, non è richiesta documentazione comprovante l'esperienza biennale maturata;
- 2) Nel caso di **imprese annotate con la qualifica artigiana** venga nominato **preposto un dipendente** (e quindi denunciata l'attività di manutenzione del verde quale attività secondaria dell'impresa) occorre

documentare l'esperienza biennale maturata dal medesimo (UNILAV, buste paga, contratto di lavoro etc.);

- 3) Nel caso di **imprese NON artigiane** venga nominato preposto il titolare o un legale rappresentante occorre documentare l'esperienza biennale maturata dal medesimo allegando assicurazione INAIL nominativa che documenti il rischio assicurativo per l'attività e il periodo da cui decorre;
- 4) Nel caso di **imprese NON artigiane** venga nominato preposto un dipendente occorre documentare l'esperienza biennale maturata dal medesimo (UNILAV, buste paga, contratto di lavoro con mansioni etc.).

Le imprese che si sono iscritte nel registro imprese dopo la data del 25 agosto 2016, dovranno provvedere a richiedere, entro il 22.02.2020, l'iscrizione della nomina del preposto comprovando che il medesimo abbia un rapporto di immedesimazione con l'impresa (titolare/legale rappresentante/socio lavoratore/dipendente/collaboratore familiare), e sia in possesso del requisito dell'iscrizione al RUP ovvero dei requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2018. **Il preposto responsabile tecnico di tali imprese non può far valere quale requisito professionale un'eventuale esperienza lavorativa maturata.**

Al fine di provvedere alla regolarizzazione della propria posizione RI/AA, deve essere presentata apposita pratica telematica di Comunicazione unica, Modello S5/I2 + INT P (qualifica: preposto - abilitazioni: "*Preposto alla manutenzione del verde nominato ai sensi dall'art. 7 dall'accordo in Conferenza Stato - Regioni del 22.2.2018 sullo "Standard professionale e formativo per l'attività di manutentore del verde" recepito dalla Regione Puglia con deliberazione della giunta regionale 24 luglio 2018, n. 1337*"), corredata dalla relativa dichiarazione sostitutiva e dalla documentazione comprovante i requisiti posseduti dal preposto. Le domande sono ESENTI da bollo e scontano € 30,00, nel caso di società, ovvero € 18,00, nel caso di imprese individuali.